

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PROVVISORIO

1. DEFINIZIONI

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14/11/1995.
Fornitore: è la Società Elettrica Ponzese S.p.a. esercente il Servizio a Tutele Graduali Provvisorio nonché il servizio di Distribuzione.
Pagina dedicata nel Portale internet del Fornitore: è www.societaelettricaponzese.it/condizioni-contrattuali/
Ciente o Ciente finale: è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica per uso proprio.
Ciente non domestico: è il Ciente connesso alla rete elettrica del Fornitore che acquista energia elettrica per usi diversi dal consumo domestico.
TIQE: è il Testo Integrato sulla "Regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica" pubblicato dall'ARERA.
TIV: è il Testo Integrato sulla "Erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza" pubblicato dall'ARERA.
TIQV: è il Testo Integrato sulla "qualità dei servizi di vendita dell'energia elettrica" pubblicato dall'ARERA.

2. OGGETTO:

2.1. Il presente contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica al Ciente da parte del Fornitore presso il Punto di Consegna (POD) individuato.

3. CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - DECORRENZA E DURATA – RECESSO

3.1. La fornitura è subordinata:

- a. all'ottenimento, a cura del Ciente, da parte del proprietario dell'immobile ove è situato il punto di prelievo oggetto di fornitura di energia elettrica, dell'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che il Fornitore provvederà a realizzare per rendere disponibile l'energia fino al punto di prelievo; il Fornitore resterà proprietario di detti impianti e potrà utilizzarli per la connessione di altri Clienti;
 - b. alla concessione, ove motivi tecnici lo rendano necessario, da parte del Ciente di un apposito locale, con diretto accesso dalla strada, idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione della fornitura;
 - c. all'ottenimento e permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti;
 - d. al versamento da parte del Ciente di quanto dovuto sia a titolo di contributo in quota fissa sia a titolo di contributo per la connessione, nelle misure stabilite dall'ARERA;
 - e. alla realizzazione da parte del Ciente - con oneri a proprio carico - delle opere murarie o manufatti comunque necessari per l'alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell'energia e di misura con agevole accesso da strada aperta al pubblico.
- 3.2. Il contratto deve essere stipulato per iscritto; ove la sottoscrizione non sia contestuale, il Ciente dovrà restituire al Fornitore l'apposito modulo debitamente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente all'ulteriore documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria per la stipulazione del contratto ai sensi delle presenti condizioni ovvero di altre disposizioni normative di volta in volta vigenti. L'allacciamento sarà effettuato, nei termini previsti dall'ARERA, a partire dalla data di conclusione del contratto che avverrà con la restituzione dello stesso debitamente compilato e firmato e dell'eventuale documentazione accessoria, regolarmente predisposta, e nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3.1.
- 3.3. Se non diversamente indicato, il presente contratto è a tempo indeterminato e decorre dalla data di allacciamento; il Ciente potrà recedere in qualunque momento dal presente contratto al fine di disattivare la fornitura (con modalità idonea a impedire il prelievo di energia, anche con sigillatura o rimozione del gruppo di misura da parte del Fornitore), con preavviso non superiore ad un mese, a mezzo richiesta scritta al Fornitore avvalendosi di una delle modalità indicate nei documenti di fatturazione. In ogni caso, il Ciente dovrà specificare l'indirizzo ove spedire la fattura finale. Il Ciente che richiede la cessazione è tenuto a corrispondere un contributo in quota fissa previsto dalle delibere dell'ARERA. Il Fornitore comunicherà ai Clienti l'eventuale variazione di tale contributo con un avviso in fattura. Il Fornitore darà seguito alla richiesta pervenuta entro i termini previsti per tali casi dall'ARERA, attualmente pari a cinque giorni lavorativi.
- 3.4. L'esecuzione del presente contratto è condizionata al fatto che al momento della richiesta di fornitura il POD non risulti sospeso/risolto per morosità, con riferimento al medesimo Ciente finale, ovvero che il Ciente non risulti moroso anche per altre forniture.
- 3.5. Il Ciente dichiara che il valore di "potenza disponibile" come specificato nella richiesta, copre il suo fabbisogno massimo di potenza, e conviene con il Fornitore che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Ciente e reso disponibile dal Fornitore.
- 3.6. Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile" se non previo accordo con il Fornitore, con il quale il Ciente concorderà la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della "potenza disponibile" al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Fornitore. Il prelievo di potenza oltre i limiti contrattuali consentiti, senza previo accordo, dà diritto al Fornitore di risolvere il contratto; in ogni caso, il Ciente risponde degli eventuali danni arrecati al Fornitore e/o a terzi in conseguenza dell'anomalo comportamento, compresi i danni relativi alla qualità del servizio elettrico erogato dal Fornitore al Ciente medesimo o a terzi.
- 3.7. Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio mensile risulta inferiore a 0,70, il Ciente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore. Alle utenze con potenza impegnata superiore a 15 kW, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kvarh, numericamente eccedenti il 33% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi, aventi carattere di penalità, previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti. Per le forniture con potenza impegnata superiore a 30 kW, è comunque in facoltà del Fornitore richiedere che il Ciente modifichi i propri impianti in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,90 il fattore di potenza medio mensile del prelievo. In nessun caso l'impianto del Ciente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Fornitore.
- 3.8. L'energia non potrà essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, né potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né tantomeno ceduta a terzi o utilizzata da terzi.

4. DEPOSITO CAUZIONALE E FORMA EQUIVALENTE DI GARANZIA

- 4.1. Il Fornitore richiede al Ciente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
- 4.2. L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall'ARERA (TIV) e riportato nella pagina dedicata nel Portale internet del Fornitore.
- 4.3. L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 4.2, è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. il Fornitore abbia costituito in mora il Ciente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
 - b. il Ciente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 4.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Ciente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

- 4.4. Nel caso in cui il Ciente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 4.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del Ciente.
 - 4.5. Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Ciente in un'unica soluzione.
 - 4.6. Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Ciente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
 - 4.7. Il deposito cauzionale è restituito al Ciente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Ciente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.
- ### 5. LETTURA DEL CONTATORE
- 5.1. Il Fornitore effettua almeno una volta all'anno il tentativo di lettura del contatore per forniture con potenza impegnata fino a 15 kW e almeno una volta al mese per quelle con potenza impegnata superiore a 15 kW.
 - 5.2. Il Ciente, qualora necessario, si impegna pertanto a garantire l'accesso al contatore al Fornitore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo.
 - 5.3. Il Ciente, ferma restando la competenza del Fornitore per la rilevazione delle misure, provvederà all'autolettura del contatore, secondo le modalità e i tempi descritti in fattura. Il Fornitore comunica la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura inviata dal Ciente, qualora lo stesso risulti palesemente errato o incoerente rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile. L'autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione se validata dal Fornitore.
- ### 6. FATTURAZIONE – MODALITÀ E PERIODICITÀ
- 6.1. Le fatture sono emesse dal Fornitore con frequenza almeno bimestrale per i Clienti con potenza impegnata fino a 15kW e almeno mensile per i Clienti con potenza impegnata superiore a 15kW.
 - 6.2. La fattura è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Ciente finale come previsto dall'ARERA.
 - 6.3. La fattura e gli elementi di dettaglio sono resi disponibili al Ciente in formato elettronico tramite posta elettronica o altro sistema informatico (Area Clienti sul Portale internet del Fornitore) messo a disposizione dal Fornitore, salvo che il Ciente chieda di riceverli in formato cartaceo. Al Ciente che sceglie di ricevere la fattura e/o gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.
 - 6.4. Al Ciente che non richiede la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura; il valore dello sconto è definito dall'ARERA e riportato nella pagina dedicata nel portale internet del Fornitore. Le modalità di applicazione dello sconto sono stabilite in conformità alla disciplina della "Bolletta 2.0".
 - 6.5. A partire dal 1° Gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali sarà emessa in formato elettronico e inviata, tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, all'area riservata del Ciente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate; il documento contenente i dati di consumo, i dati fiscali e ulteriori informazioni così come previsto dall'ARERA con la normativa sulla "Bolletta 2.0" sarà inviato tramite posta ordinaria in assenza di recapiti elettronici forniti dal Ciente (es. indirizzo email); nel rispetto di quanto stabilito dall'ARERA la fattura conterrà solo i dati di sintesi, salvo richiesta scritta esplicita di ricezione dei dati di dettaglio che sono sempre disponibili nell'Area Clienti del Fornitore.
- ### 7. CORRISPETTIVI- MODALITÀ DI CALCOLO DEI PRELIEVI
- 7.1. Relativamente alla potenza impegnata, nonché alle tariffe da applicare alla fornitura in oggetto, le Parti rinviava a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità. In caso di variazione dei corrispettivi tariffari, la ripartizione dei prelievi sarà effettuata con il criterio del pro-quota giorno. Ove previste, le componenti annuali per Ciente, addebitabili in quote fisse mensili, sono dovute per tutta la durata del contratto, indipendentemente dal prelievo di energia.
 - 7.2. Anche con riguardo alla determinazione dei prelievi, di potenza e di energia, vale quanto dalle Parti stabilito al precedente art. 7.1.
 - 7.3. Le fatture sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del Fornitore. In assenza delle letture, il Fornitore invierà al Ciente stesso una fattura d'acconto, il cui importo sarà determinato sulla base della media dei prelievi realmente effettuati dal Ciente nell'anno precedente o, se non disponibili, in altri periodi precedenti.
 - 7.4. Nel caso di un nuovo contratto, fino al primo rilevamento, l'eventuale fattura d'acconto si baserà sulla media dei prelievi per forniture del medesimo tipo, o, qualora fornite, sulle indicazioni del Ciente.
 - 7.5. Se vi è differenza tra gli importi dovuti per i prelievi reali e quelli addebitati in acconto al Ciente, il Fornitore provvede a fatturare la differenza nella fattura del periodo immediatamente successivo a quello in cui il Fornitore ha eseguito la rilevazione.
 - 7.6. All'atto della cessazione del contratto, comunque determinata, la fattura finale sarà emessa entro i termini stabiliti dalle delibere dell'ARERA. In caso di indisponibilità dei dati di misura o di autolettura comunicate dal Ciente e validate dal Fornitore, questo provvederà ad emettere una fattura con consumi stimati entro i termini stabiliti dall'ARERA.
- ### 8. PAGAMENTO DELLA FATTURA – TERMINI, MODALITÀ E PROCEDURE PREVISTE IN CASO DI MOROSITÀ DEL CLIENTE
- 8.1. Il Ciente è tenuto a pagare la fattura entro il termine di scadenza, non inferiore a quello fissato dall'ARERA (attualmente 20 giorni dalla data di emissione), con una delle modalità in uso indicate in fattura; è altresì facoltà del Ciente effettuare il pagamento, senza alcuna spesa aggiuntiva, tramite i recapiti a ciò abilitati e indicati dal Fornitore in fattura.
 - 8.2. Il pagamento della fattura libera il Ciente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate.
 - 8.3. **Rateizzazione**
 - 8.3.1. Il Fornitore informa il Ciente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi previsti dall'ARERA:
 - a. qualora a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Ciente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Fornitore di manomissione del gruppo di misura;
 - b. nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'art.6;
 - c. nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'Articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere.
 - 8.3.2. Il Ciente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.
 - 8.3.3. La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
 - nei casi di cui al punto 8.3.1 lettera a. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PROVVISORIO

- fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);
- nei casi di cui al punto 8.3.1 lettera b. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due);
 - nei casi di cui al punto 8.3.1 lettera c. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);
 - le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il Fornitore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi;
 - è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;
 - le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.
- 8.3.4 Il Fornitore può negoziare con il Cliente un diverso accordo rispetto a quanto previsto dall'ARERA; in questo caso la volontà del Cliente deve essere manifestata espressamente.
- 8.4 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 10,00 (dieci/00) euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura.
- 8.5 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura gli oneri fiscali relativi al contratto e alla fornitura di tutte le altre somme (come, per esempio, addizionali e componenti) che il Fornitore sia obbligato ad addebitare ai suoi Clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.
- 8.6 In caso di emissione di una nota di credito, recante importi da restituire a vario titolo al Cliente, in assenza di precedenti fatture non pagate rispetto alle quali sarebbe prevista una compensazione degli importi, il Cliente riceverà il rimborso dell'importo riportato nella nota di credito con una delle modalità previste dal Fornitore e concordate con il Cliente.
- 9 INTERESSI DI MORA, ULTERIORI SPESE E SUCCESSIVE AZIONI A SEGUITO MOROSITÀ**
- 9.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.
- 9.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto, è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
- 9.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.
- 9.4 Procedura di morosità**
- 9.4.1 Decorso il termine di scadenza indicato in fattura, il Fornitore avvierà la procedura di morosità con l'invio al Cliente di una lettera di costituzione in mora e preavviso di sospensione della fornitura così come previsto dall'ARERA. Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, trascorsi i termini indicati nella costituzione in mora verrà effettuata la riduzione al 15% del livello della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla data di riduzione, permanendo lo stato di morosità, si procederà a sospendere la fornitura. Onde evitare la riduzione/distacco della fornitura l'eventuale pagamento dovrà essere comunicato scegliendo una delle modalità indicate dal Fornitore. Successivamente, come indicato nella costituzione in mora, il Fornitore, in assenza di comunicazione di avvenuto pagamento, procederà alla risoluzione contrattuale.
- 9.4.2 Per ogni disattivazione/riduzione di potenza o riattivazione/ripristino potenza della fornitura, il Cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'ARERA di cui il Fornitore comunicherà ai Clienti l'eventuale variazione con un avviso in fattura o sul proprio Portale.
- 10 RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI**
- 10.1 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare motivato reclamo scritto o richiedere informazioni scritte all'indirizzo del Fornitore indicato sia nel contratto sia nella fattura, potendo allo scopo utilizzare anche il modulo predisposto dal Fornitore stesso e consegnato o inviato al Cliente in fase di stipulazione del contratto di fornitura, nonché recapitabile al Cliente su sua semplice richiesta o dallo stesso reperibile nella pagina dedicata nel Portale internet del Fornitore.
- 10.2 Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in fattura, il Fornitore sospenderà la riscossione della fattura oggetto di contestazione, qualora presentato entro la scadenza indicata in fattura.
- 10.3 Per le modalità e i tempi di risposta al reclamo scritto il Fornitore si attiene a quanto prescritto dalle delibere ARERA.
- 10.4 Resta fermo, avuto specifico riguardo alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del gruppo di misura, quanto previsto all'art. 16.
- 11 MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI**
- 11.1 Il Fornitore, in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche dell'energia che fornisce al Cliente ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, il Fornitore preavverte il Cliente mediante idonea comunicazione o avviso in fattura. In particolare, il Cliente che dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. Restano a carico del Cliente le eventuali spese per l'adeguamento.
- 12 DANNI CAUSATI DALL'ENERGIA**
- 12.1 Le Parti si danno atto che il Fornitore non risponde dei danni causati dall'energia a valle del contatore, salvo che per cause a qualsiasi titolo direttamente imputabili al Fornitore.
- 13 VALORE DELLA TENSIONE DI FORNITURA – VERIFICHE**
- 13.1 Il Cliente può richiedere l'accertamento del valore della tensione. Il Fornitore in caso di richiesta di verifica, nei tempi e modi previsti dalla normativa dell'ARERA, installa apposito strumento di misura e registrazione conforme alla norma CEI EN 61000-4-30.
- 13.2 Nel caso in cui il rilievo dia luogo a valori di tensione difformi da quelli stabiliti dalla norma CEI EN 50160, le spese per la verifica saranno a carico del Fornitore che provvederà ad operare sui propri impianti i miglioramenti necessari per ripristinare i valori corretti della tensione; in caso contrario il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore il contributo previsto dalle delibere dell'ARERA il cui ammontare sarà comunicato al momento della richiesta di verifica.
- 13.3 I tempi e le modalità di risposta, prima e dopo la verifica, e le eventuali spese da sostenere sono comunicate al Cliente secondo quanto stabilito in materia dall'ARERA.
- 14 IMPIANTI ED APPARECCHI DEL CLIENTE – VERIFICHE**
- 14.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di uscita dai morsetti del contatore o del limitatore. Essi debbono essere conformi alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Fornitore. In particolare per le forniture in bassa tensione con più di una fase a disposizione del Cliente, il prelievo di potenza su ciascuna delle fasi non deve superare il valore della potenza disponibile diviso per il numero delle fasi.
- 14.2 Il Fornitore può effettuare verifiche e, in caso di irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.
- 15 IMPIANTI ED APPARECCHI DEL FORNITORE – VERIFICHE**
- 15.1 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del Fornitore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore. Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti e apparecchi di proprietà del Fornitore, rese necessarie per fatto imputabile al Cliente presso il quale sono installati, sono a carico di quest'ultimo.
- 15.2 Il Fornitore ha il diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente, con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati a uso comune, ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.
- 15.3 Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente, se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI, il Cliente medesimo è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'ARERA il cui ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica. Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Fornitore.
- 15.4 Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti e apparecchi del Fornitore, se dalla verifica risulta che il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti e apparecchi del Fornitore, il Cliente è tenuto a corrispondere i corrispettivi determinati in base ai criteri definiti dall'ARERA o comunque da questa approvati.
- 16 RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI MALFUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA**
- 16.1 Il Cliente è tenuto ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati e a rendere subito nota ogni irregolarità: gli apparecchi stessi, i loro sigilli e le condutture di allacciamento alla rete devono essere sempre accessibili al Fornitore e non devono essere manomessi.
- 16.2 Il Cliente ha diritto di richiedere al Fornitore la verifica del misuratore per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta scritta al Fornitore che comunicherà al Cliente l'ammontare della spesa per la verifica, attendendone conferma di accettazione per procedere; il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica salvo diverse indicazioni normative.
- 16.3 Qualora il contatore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche del Fornitore, evidenzii un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi, che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalla normativa CEI, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei consumi e alla determinazione del relativo conguaglio, informandone il Cliente mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale tecnico che ha effettuato la verifica.
- 16.4 L'eventuale ricostruzione dei consumi avrà come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del misuratore, se determinabile con certezza, ed il momento in cui il Fornitore ha provveduto alla sostituzione o riparazione dello stesso. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi non sarà superiore a quello fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti, attualmente pari a 365 giorni antecedenti alla data in cui è stata effettuata la verifica del misuratore, e potrà comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura.
- 16.5 I consumi saranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo contatore, installato a cura del Fornitore, in parallelo a quello esistente; qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione sarà effettuata sulla base dei consumi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o rottura, se disponibili, ovvero con riferimento ai prelievi futuri, fatta salva la possibilità per il Cliente di trasmettere al Fornitore elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi prelievi rispetto a quelli utilizzati come riferimento dal Fornitore.
- 16.6 Il Fornitore avrà cura di rendere noti al Cliente l'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del contatore. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del contatore, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del Cliente che, presa visione dei prelievi registrati dal contatore al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. In caso di rifiuto alla sostituzione, il Fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità della fornitura o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Fornitore tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.
- 16.7 Il Cliente ha, come previsto dalle vigenti disposizioni delle Autorità competenti, trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte del Fornitore per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dal Fornitore.
- 16.8 Ai reclami relativi all'importo addebitato in fattura conseguente all'avvenuta ricostruzione dei prelievi, si applicano invece le disposizioni di cui all'art. 10. Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui all'art. 10, siano in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi, il Fornitore non sospenderà la fornitura di energia elettrica al Cliente per il debito concernente la ricostruzione dei prelievi medesima.
- 17 CASI DI INTERRUZIONE E LIMITAZIONE DELLA FORNITURA**
- 17.1 Il Fornitore fornisce l'energia con continuità, salvo patti speciali o casi di forza maggiore o cause esterne non imputabili al Fornitore, quali guasti provocati da clienti, danni provocati da terzi (ad esempio incendi, contatti fortuiti, danneggiamento di conduttori, etc.).
- 17.2 Il Fornitore può interrompere la fornitura per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti medesimi o per

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PROVVISORIO

motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla Clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempimenti contrattuali del Fornitore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fornitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.

18 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA/RIDUZIONE DELLA POTENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18.1 Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali, il Fornitore può:

a. sospendere la fornitura di energia elettrica al Cliente che viola una delle disposizioni degli artt.3, 8, 11, 14 e 15 delle presenti Condizioni Generali e in questo caso gli addebita, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione come previsto all'art.9. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora inviata, come previsto all'art. 9.4, con cui il Fornitore preavverte il Cliente della sospensione;

b. risolvere di diritto il contratto, per violazione di una delle disposizioni degli artt.3, 8 e 11, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come previsto all'art. 9, e degli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art. 8). La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;

c. in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal Fornitore per l'inoltro alle competenti Autorità) e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia prelevata in frode:

c.1 - sospendere la fornitura, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica; la riattivazione della fornitura è tempestivamente effettuata, in caso di prelievo fraudolento, nel momento in cui il Cliente provvede al pagamento degli importi dovuti in base agli esiti della ricostruzione dei consumi per i periodi compresi fra la data in cui sono iniziati i prelievi fraudolenti e la data della verifica, che il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente, sulla base delle indicazioni della relazione tecnica, nonché degli Ulteriori Oneri che comprendono i danni al contatore o al limitatore, le spese di verifica sia tecniche che amministrative sostenute. Nel caso di riattivazione non autorizzata, il riallaccio è condizionato anche al pagamento delle fatture scadute. Inoltre, nel caso in cui il precedente contratto sia stato risolto in base al successivo punto c.2 e comunque in tutti gli altri casi di prelievi irregolari effettuati in assenza di contratto di fornitura, il riallaccio avviene solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura. Con esclusione dei casi di riattivazione non autorizzata, qualora il Cliente intenda contestare la ricostruzione dei consumi fraudolenti comunicatigli per iscritto dal Fornitore, nelle more, può ottenere una riattivazione solo provvisoria della fornitura, mediante il pagamento almeno della quota rispondente agli Ulteriori Oneri, come sopra individuati, ferma restando la stipula di un nuovo contratto di fornitura, ove mancante. Resta inteso che, in tal caso, la fornitura sarà nuovamente sospesa:

i. se entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi fraudolenti da parte del Fornitore, il Cliente non invierà le proprie osservazioni scritte, con le relative contestazioni, adeguatamente documentate, all'indirizzo del Fornitore indicato nella predetta comunicazione;

ii. qualora all'esito dell'esame delle suddette osservazioni da parte del Fornitore, il Cliente continui ugualmente a non pagare il debito concernente la ricostruzione dei consumi medesima, anche nell'eventuale diverso importo successivamente rideterminato dallo stesso Fornitore. Parimenti, ove insorga anche una controversia giudiziaria relativa alla stessa ricostruzione dei consumi, nelle more della risoluzione della stessa, il Fornitore non sospenderà la fornitura di energia elettrica al Cliente per il debito concernente la ricostruzione dei consumi medesima.

c.2 - risolvere di diritto il contratto, nel caso che il Cliente non effettui il pagamento previsto al precedente punto c.1, previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;

d. sospendere la fornitura o risolvere di diritto il contratto in caso di inadempimento dovuto a morosità relativa ad altra fornitura intestata al medesimo Cliente, in qualsiasi momento cessata. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere;

e. sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con il Cliente relativi a forniture di energia elettrica e risolverli di diritto nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'art.8 o di prelievo fraudolento. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo attivazione della procedura di cui all'art. 9.4

18.2 La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal contratto anche nelle ipotesi in cui il Cliente abbia pagato regolarmente la fattura ma l'importo non

sia stato ancora accreditato al Fornitore e sempre che il Cliente ne dia notizia al Fornitore stesso, secondo le modalità e i tempi indicati nelle comunicazioni del Fornitore. La sospensione non sarà inoltre disposta per i Clienti che necessitano di alimentare con energia elettrica apparati di cura medica. Tale previsione obbliga il Fornitore dal momento in cui perverrà al Fornitore stesso la denuncia del Cliente, per iscritto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o la comunicazione della ASL competente della installazione di tali apparati (ad esempio, respiratori artificiali, apparati per dialisi nonché ogni altro apparato indispensabile alla sopravvivenza umana) e fino alla data in cui perverrà analogha dichiarazione relativa alla loro disinstallazione. Il Cliente acconsente a che il Fornitore, previo preavviso di almeno 7 giorni, effettui una visita di controllo per verificare l'effettiva esistenza dell'apparecchio. In caso di dichiarazioni mendaci ovvero di omessa comunicazione dell'avvenuta disinstallazione entro 30 giorni dalla disinstallazione medesima, il Fornitore, oltre all'applicazione delle altre sanzioni e misure previste dal contratto, si riserva di denunciare il Cliente, ricorrendone i presupposti, all'Autorità Giudiziaria Penale. In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, ivi compreso il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di prelievo, i giorni di sabato e i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.

18.3 In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, delle obbligazioni nascenti dal contratto, il Cliente, con comunicazione scritta inviata all'indirizzo del Fornitore indicato sia nella lettera allegata al contratto sia nella fattura, contesterà allo stesso l'inadempimento intimando di sanare la violazione. Qualora il Fornitore non adempia entro i 30 giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il Cliente potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il Fornitore stesso.

18.4 In tutti i casi contemplati nel presente articolo, a eccezione dell'inoltro degli estremi del pagamento comprovante l'avvenuto pagamento, le comunicazioni scritte fra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata.

19 CESSIONE DEL CONTRATTO

19.1 Il Fornitore potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a fornire energia elettrica. In questo caso resta fermo che la cessione non potrà comportare un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli, salva la possibilità per il Cliente, una volta perfezionata la cessione, di concordare nuove condizioni direttamente con la nuova impresa.

20 APPLICAZIONE AUTOMATICA DI EVENTUALI CONDIZIONI MIGLIORATIVE

20.1 Eventuali variazioni delle presenti condizioni contrattuali, migliorative dei diritti del Cliente, si applicano automaticamente al contratto, in sostituzione delle condizioni modificate, senza necessità di stipulare un nuovo contratto o di apportare alle presenti condizioni contrattuali modifiche per iscritto, che saranno comunque portate a conoscenza del Cliente con comunicazione in fattura ovvero con lettera separata.

21 PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

21.1 Il Cliente, in relazione al Contratto di fornitura, potrà attivare le seguenti procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie:

a. la procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità. Le modalità di accesso al Servizio, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito www.arera.it. Tale procedura è gratuita;

b. la procedura di Mediazione civile presso gli Organismi di mediazione, iscritti nell'elenco degli Organismi ADR dell'Autorità e presso le Camere di Commercio che abbiano aderito alla Convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere. L'elenco degli Organismi di mediazione iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità e delle Camere di Commercio, che hanno aderito alla Convenzione, e presso cui è possibile svolgere il tentativo di conciliazione, è consultabile anche sul sito www.arera.it. Le parti sono tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, secondo quanto previsto nella citata Convenzione.

21.2 Dette procedure potranno essere attivate previo reclamo al Fornitore, in seguito alla mancata risposta da parte di quest'ultimo, oppure nel caso in cui il Cliente stesso non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta. Il Fornitore si impegna a partecipare alle procedure sopra citate, valide anche al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente finale. Gli Organismi di mediazione e le Camere di Commercio che intendano convocare il Fornitore al fine di esperire il tentativo di mediazione, potranno utilizzare gli indirizzi riportati in calce al presente contratto.

22 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

22.1 Il presente contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello dove è ubicata la fornitura.

Il Fornitore

Il Cliente

Il Cliente dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt.1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole delle condizioni generali: artt.3.5-3.6-3.8 (Limiti di prelievo e di utilizzazione dell'energia), art.8 (Pagamento della fattura – termini, modalità e procedure previste in caso di morosità del Cliente), art.9 (Interessi di mora, ulteriori spese e successive azioni a seguito morosità), art.10 (Reclami e richieste di informazioni), art.11 (Modifiche delle caratteristiche degli impianti), art.12 (Danni causati dall'energia a valle del misuratore), art.14 (Conformità degli impianti del Cliente alle norme CEI), art.16 (Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura), art.17 (Casi di interruzione e limitazione della fornitura), art.18 (Sospensione della fornitura/riduzione della potenza e risoluzione del contratto), art.19 (Cessione del contratto), art.22 (Foro competente).

Il Cliente

Il Cliente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, Le informazioni di cui all'articolo 83 del TIQE come da informativa presente nella pagina dedicata nel Portale internet del Fornitore. Il Cliente dichiara, inoltre, che contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, è stato informato circa la documentazione sotto indicata presente nella pagina dedicata nel Portale internet del Fornitore:

- modulo relativo al reclamo;
- tabella valore sconto (invio fattura in formato elettronico con contestuale domiciliazione bancaria/postale);
- tabella contributo riduzione/disattivazione/ripristino della fornitura per morosità;
- informativa pubblicata dall'ARERA inerente "Atlante per i diritti del consumatore di energia";
- informativa pubblicata dall'ARERA inerente "Glossario dei termini utilizzati nelle fatture di energia elettrica";
- tabelle "Livelli specifici e generali qualità commerciale con relativi indennizzi automatici anno corrente";
- copia delle presenti Condizioni Generali del contratto di somministrazione di energia elettrica;
- codice di condotta commerciale definito dall'ARERA;
- prezzi, tariffe e dettaglio componenti tariffarie.

Il Cliente

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D.lgs. 196/03 – Reg. UE 2016/679 (GDPR): Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell'informativa fornita dal Fornitore, ai sensi dell'art 13 Reg. UE 2016/679 GDPR, presente nella pagina dedicata nel Portale internet del Fornitore e di aver compreso tutte le informazioni ivi riportate.

Il Cliente